

REGOLAMENTO (CE) N. 996/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, la Comunità si è impegnata, in virtù della lista CXL ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio e adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 (³), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (⁵), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che, per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime;

considerando che, per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall'Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia;

considerando che, come l'esperienza dimostra, non sempre gli importatori comunicano alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente interessato; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione a garanzia del rispetto dell'obbligo di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettono alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto a titolo pluriennale per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in prosieguo: «l'anno d'importazione» un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti «hampes» congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo annuale di 1 500 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.

2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune «ad valorem» è fissato al 4 %.

3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

- a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

4. Nell'ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.

5. Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a - 12°C.

(¹) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(²) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

(⁴) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(⁵) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.